



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa Investe nelle zone rurali



 Regione Emilia-Romagna



Provincia di Modena

SIC-ZPS IT4040001

“MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO”

Misure Specifiche di Conservazione

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE

(Misure valide per il territorio del sito esterno al Parco del Frignano)

NOVEMBRE 2013

ALLEGATO B1

COORDINAMENTO GENERALE

PROVINCIA DI MODENA: Dr. Roberto Ori, Dr. Marta Guidi

GRUPPO TECNICO DI LAVORO

COORDINAMENTO: Dr. Paolo Vincenzo Filetto

FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT: Dr. Matteo Gualmini, Dr. Edoardo Viti

FAUNA: Dr. Riccardo Fontana, Dr. Ambrogio Lanzi

COLLABORATORI: Prof. Marcello Tomaselli, Dr. Rossano Bolpagni, Dr. Alessandro Petraglia,
Dr. Alessandra Palladini, Dr. Sonia Braghiroli, Dr. Luca Bagni, Dr. Armando Piccinini,
Dr. Stefano Sirotti

Le Misure Specifiche di Conservazione proposte dal suddetto gruppo di lavoro sono state revisionate e rielaborate dalla Provincia di Modena alla luce delle nuove Misure Generali di Conservazione (D.G.R. n. 1419 del 2013) e delle osservazioni della Regione Emilia-Romagna, nonché in seguito al confronto con i portatori di interesse.

SOMMARIO

PARTE I – ASPETTI GENERALI.....	4
ART. 1 Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione	4
ART. 2 Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione.....	5
PARTE II – PRESCRIZIONI	6
ART. 3 Disciplina delle attività agropastorali	6
ART. 4 Disciplina delle attività forestali.....	6
ART. 5 Disciplina della raccolta di flora	7
ART. 6 Gestione della fauna selvatica e domestica	7
ART. 7 Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico	8
ART. 8 Disciplina degli accessi e delle attività di fruizione.....	8
ART. 9 Realizzazione di opere a rete e di impianti tecnologici e trasformazioni del territorio	9
Art. 10 Altre attività antropiche	9
PARTE III – PROMOZIONI E INCENTIVAZIONI	10
ART. 11 Ambienti agropastorali.....	10
ART. 12 Ambienti forestali.....	10
ART. 13 Fauna selvatica e domestica.....	11
ART. 14 Ambienti di acque lentiche.....	11
ART. 15 Attività di ricerca, indagine e monitoraggio	11
ART. 16 Attività di informazione, educazione sensibilizzazione	12
ART. 17 Altre attività antropiche	12
ART.18 Sanzioni	12
ART.19 Indennizzi e contributi	13

PARTE I – ASPETTI GENERALI

ART. 1 Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione

- 1 Le Misure Specifiche di Conservazione definiscono nel dettaglio l'insieme organico delle tutele necessarie per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nonché il loro risanamento e, possibilmente, miglioramento. Le Misure Specifiche di Conservazione sono uno strumento di carattere gestionale e regolamentare elaborato in riferimento alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE, al DPR 357/97 e ss.mm., al D.M. n. 224 del 2002, al D.M. 17/10/2007, alla L.R. 6 del 2005, alla D.G.R. n. 1191 del 2007, alla D.G.R. n. 1419 del 2013.
- 2 Le Misure Specifiche di Conservazione sono redatte sulla base delle analisi territoriali ed ambientali contenute nella "Relazione Illustrativa".
- 3 Sulla base degli elementi conoscitivi di cui al suddetto comma 2 le Misure Specifiche di Conservazione:
 - individuano le attività antropiche ammissibili e quelle eventualmente non ammissibili all'interno dei siti della rete Natura 2000, nonché le relative regolamentazioni attraverso prescrizioni, azioni da promuovere e incentivare per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali sono stati designati i siti;
 - indicano le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario.
- 4 Le Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità previste dall'Art. 3 comma 3 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7; le stesse hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte a revisioni da parte dell'Ente di gestione in base all'esito dell'attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure stesse e/o in seguito ad approfondimenti conoscitivi e a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario target.
- 5 Le Misure Specifiche di Conservazione sono articolate in misure prescrittive e misure di promozione e incentivazione:
 - Misure prescrittive: contengono le disposizioni che pongono obblighi e divieti.
 - Misure di promozione e incentivazione: contengono le disposizioni volte a fissare le attività da intraprendere (azioni, interventi attivi sul territorio e da regolamentare, ecc.) per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e quindi per una corretta gestione del sito da realizzare da parte dell'Ente Gestore del sito e/o da altri enti competenti e/o da soggetti privati. Alcune delle suddette attività potranno beneficiare di meccanismi incentivanti la cui realizzazione e applicazione è subordinata alla disponibilità di risorse economiche da definirsi da parte delle amministrazioni competenti.
- 6 Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente

ART. 2 Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione

- 1 Le Misure Specifiche di Conservazione, comprensive delle analisi contenute nella Relazione Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti dei Programmi triennali regionali di cui all'art. 12 della L.R. 6 del 2005 e, segnatamente, per la individuazione delle azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento degli obiettivi di conservazione e gestione nell'arco di validità temporale dei Programmi stessi.

PARTE II – PRESCRIZIONI

ART. 3 Disciplina delle attività agropastorali

- 1 Per la tutela dell'habitat 3140 e 3150 è vietato l'uso di erbicidi nell'area occupata dall'habitat ed entro una distanza di 100 m dal suo perimetro, così come riportato nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" (Determinazione regionale n. 13910 del 31/10/2013).
- 2 Lo spandimento degli effluenti zootecnici (liquami, letame e assimilati) è vietato dal 15 aprile al 1 luglio, eventuali deroghe al periodo di restrizione potranno essere concesse solo dall'Ente Gestore a seguito di Valutazione di incidenza; nei restanti periodi dell'anno lo spandimento degli effluenti zootecnici potrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
- 3 È vietata la conversione dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
- 4 È vietato lo stazionamento delle greggi in prossimità delle zone umide, fatto salvo per il tempo necessario all'abbeverata del bestiame.
- 5 E' vietato l'uso dei fitofarmaci in prossimità (10 m almeno) delle zone umide e in tutti gli habitat di interesse comunitario prioritari come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna".
- 6 È vietato il drenaggio completo degli scorrimenti superficiali nella realizzazione di captazioni per realizzazione di punti di abbeverata bestiame anche a carattere temporaneo.

ART. 4 Disciplina delle attività forestali

- 1 I tagli boschivi seguono le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) e le Misure Generali di Conservazione (MGC) vigenti. Le utilizzazioni forestali, negli ambiti forestali sottoposti a pianificazione forestale, devono rispettare, oltre agli obiettivi, ai criteri e alle indicazioni operative contenuti nei rispettivi Piani di Riordino e dei Piani di Riassetto, anche le seguenti indicazioni specifiche:
 - a) nelle operazioni selvicolturali gli esemplari arborei secchi o senescenti devono essere conservati compatibilmente con le esigenze di protezione fitosanitaria e di prevenzione incendi;
 - b) è vietato il taglio di piante annose e marcescenti con cavità di nidificazione ad eccezione dei casi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari;
 - c) per la tutela dell'habitat 91E0 è vietato il taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico.
- 2 Sono sottoposte a Valutazione di incidenza le attività forestali che interessano l'habitat prioritario 91E0, come riportato nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna".
- 3 Nella realizzazione di nuova viabilità forestale o di manutenzione straordinaria o ordinaria è vietato il drenaggio o il prosciugamento delle zone umide.

ART. 5 Disciplina della raccolta di flora

- 1 È vietata la raccolta di flora, fatti salvi motivi di studio che dovranno essere preventivamente autorizzati, secondo le disposizioni degli artt. 9, 10, 11 e 12 del D.P.R. 357/1997.
- 2 Nelle aree esterne al sito, per una fascia di 150 metri, è vietata la raccolta delle specie vegetali di interesse comunitario (allegati II, IV e V della Direttiva Habitat) e di interesse nazionale e regionale (L.R. 2/77 e “Lista Rossa delle Specie Rare e Minacciate della Regione Emilia-Romagna”).

ART. 6 Gestione della fauna selvatica e domestica

- 1 È vietata l'introduzione di gatti e cani se non tenuti al guinzaglio o all'interno delle aree cortilive di pertinenza degli edifici. È fatto salvo l'utilizzo di cani per scopi venatori, attività di soccorso e di raccolta di funghi ipogei.
- 2 L'attività di censimento in battuta degli ungulati selvatici è consentita unicamente dal 1 agosto al 31 dicembre.
- 3 I piani di limitazione numerica realizzati da punto fisso dotato di schermatura (altana o postino a terra), sono vietati nel periodo gennaio-luglio, in un intorno di 500 metri dai siti di nidificazione dei rapaci diurni.
- 4 I piani di limitazione numerica del cinghiale effettuati in girata/braccata e gli interventi alla volpe esclusi quelli sulle tane, sono limitati a 3 azioni annue per Unità Territoriale di Gestione di cui solo una nel periodo gennaio-agosto. E' fatto inoltre obbligo di mantenere una distanza dai siti di nidificazione dei rapaci diurni, perlomeno pari a 150 metri.
- 5 I piani di limitazione effettuati con trappole o strutture assimilabili devono essere realizzati impiegando esche selettive e garantendo una pronta liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio.
- 6 E' vietata l'eradicazione delle specie di ungulati selvatici che frequentano il Sito.
- 7 È vietata l'immissione di Salmonidi, specie ittiche alloctone, specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C (ai sensi della Carta Ittica Regionale) e l'immissione di qualsiasi specie ittica nelle acque lentiche incluse nel sito.
- 8 L'attività di cattura con reti è consentita unicamente dal 31 agosto al 31 dicembre, con la sola eccezione dell'attività di inanellamento a scopo scientifico che è ammessa tutto l'anno.
- 9 Il tiro selettivo agli ungulati, è vietato a distanze opportune dai siti riproduttivi di specie vulnerabili. Delle aree di divieto è data opportuna informazione da parte dell'Ente gestore ai Soggetti interessati anche tramite cartografie, rappresentanti le aree di divieto.
- 10 Le catture di uccelli a scopo di richiamo sono vietate in tutto il Sito.
- 11 Nelle aree del SIC/ZPS esterne all'area Parco Regionale dove l'attività venatoria è ammessa sono valide le seguenti prescrizioni:
 - a) È vietata la caccia all'allodola;
 - b) Sono vietati gli appostamenti temporanei;
 - c) È vietata la caccia ai Turdidi (merlo, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello);
 - d) La caccia da appostamento fisso è limitata ad una sola giornata settimanale, con l'impiego di massimo 5 richiami vivi per specie per un massimo di due specie, con esclusione dell'allodola. È vietato il ricorso a “stampi”, “giostre” ed altro raffiguranti l'allodola, o realizzati con esemplari imbalsamati della specie;
 - e) Il periodo di caccia collettiva al cinghiale è circoscritto al trimestre ottobre-dicembre; in presenza di neve al suolo le battute/braccate al cinghiale possono essere eseguite nel limite di un solo intervento a settimana, per Unità territoriale di gestione.

ART. 7 Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico

- 1 Le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d'acqua sono soggetti a Valutazione d'incidenza.
- 2 Gli interventi che interessano le zone umide sono soggetti a Valutazione d'Incidenza.
- 3 Per la tutela delle zone umide e delle specie legate a questi ambienti valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) divieto di accesso e pascolo a meno di 10 m dalla zona umida, con la sola eccezione dei percorsi quali sentieri, piste forestali, tratturi esistenti;
 - b) divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna (marzo-luglio);
 - c) divieto di drenaggio delle zone umide o in prossimità di esse salvo per lavori di contenimento del rischio idrogeologico, il cui progetto deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza;
 - d) divieto di transito motorizzato con terreno bagnato in prossimità delle zone umide al fine di non creare solchi sul terreno che possono favorire il drenaggio o causare fenomeni erosivi a carico delle sponde;
 - e) le attività di gestione e manutenzione della vegetazione delle zone umide e in prossimità di esse sono soggette a Valutazione di incidenza e i lavori devono essere svolti entro il periodo 1 settembre e il 31 dicembre;
 - f) gli interventi di taglio della vegetazione arborea ripariale non possono interessare superfici maggiori di 5000 mq;
 - g) nelle zone umide sono vietati il prelievo di inerti e il rimaneggiamento delle sponde; qualora per necessità di ordine idraulico si debba procedere a consolidamenti spondali o altre sistemazioni distruttive per la vegetazione ripariale, i lavori devono essere realizzati, compatibilmente con la sicurezza idraulica, nel periodo agosto-febbraio, previa Valutazione d'incidenza.
- 4 Le attività di gestione e manutenzione di fossi, pozze, laghetti, canaletti, sia per quanto riguarda la variazione del regime idrico, sia per la vegetazione che è presente all'interno e attorno a questi corpi d'acqua, sono soggette a Valutazione di incidenza ed eventuali interventi devono essere svolti entro il periodo compreso fra il 1 settembre e il 31 dicembre.
- 5 Gli interventi lungo i corsi d'acqua che determinano la distruzione anche parziale della vegetazione ripariale devono essere sottoposti a Valutazione di incidenza e concentrati nel periodo agosto-febbraio, compatibilmente con la sicurezza idraulica.
- 6 Gli interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 m, devono essere effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

ART. 8 Disciplina degli accessi e delle attività di fruizione

- 1 Per la tutela della fauna e in particolare per ridurre il disturbo ai siti di riproduzione è fatto divieto:
 - a) di avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità nelle aree comprese entro 500 m dai siti di nidificazione di rapaci rupicoli diurni e notturni (es. Aquila reale, Falco pellegrino);
 - b) di accedere alle cavità carsiche nei siti e nei periodi sensibili per le comunità di chirotteri.

- 2 La rete sentieristica di nuova realizzazione non deve interessare habitat litofili (8120, 8130, 8210, 8220, 8230) o habitat di ambienti umidi (7110, 7140, 7220) così come individuati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna".

ART. 9 Realizzazione di opere a rete e di impianti tecnologici e trasformazioni del territorio

- 1 È vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici.
- 2 La realizzazione e/o l'ampliamento di infrastrutture per le telecomunicazioni è ammessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla pianificazione di settore e dal Piano Territoriale del Parco. I siti per telecomunicazioni devono essere progettati in modo da ridurre gli impatti dovuti alle postazioni, agli apparati tecnologici a terra, ai percorsi di accesso ed alle attività di manutenzione degli impianti. Tali interventi sono soggetti a Valutazione di incidenza.
- 3 Negli habitat di interesse comunitario prioritari valgono i seguenti divieti:
 - a) realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Nelle restanti aree del sito tali interventi sono soggetti a Valutazione di incidenza;
 - b) realizzazione di recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;
 - c) realizzazione di impianti sportivi all'aperto;
 - d) realizzazione di sentieri e piste.
- 4 Al fine di tutelare le popolazioni di Anfibi, Invertebrati e Chiroterri segnalati la realizzazione di piccole pozze o raccolte d'acqua è assoggettata a Valutazione di incidenza.
- 5 L'applicazione di barriere fisiche per la messa in sicurezza delle cavità ipogee deve essere effettuata mediante l'impiego di soluzioni selettive che impediscano l'accesso alle persone non autorizzate garantendo l'accessibilità alle specie di interesse comunitario presenti nel Sito (es. Chiroterri).
- 6 La rimozione del materiale litoide e della sostanza organica in eccesso dai bacini in corso di interrimento è soggetta a Valutazione di incidenza.
- 7 Negli interventi di manutenzione del manto nevoso delle piste da sci è vietato l'uso di composti azotati.
- 8 Negli interventi di manutenzione nuova ordinaria e straordinaria delle piste da sci è fatto obbligo di conservare le formazioni tipiche legate a innevamento prolungato riconducibili all'habitat prioritario 6150, evitando l'alterazione della morfologia del suolo che le caratterizza e in un raggio di 20 metri da queste aree.
- 9 Gli impianti di risalita non più in uso devono essere rimossi, entro 3 anni dalla dismissione, dal Titolare sulla base di un progetto e programma di lavoro soggetto a Valutazione di incidenza.

Art. 10 Altre attività antropiche

- 1 E' vietata l'illuminazione diretta dei siti di rifugio dei Chiroterri.
- 2 Nei pressi delle zone umide è fatto obbligo di utilizzare luci non attiranti laddove si realizzino impianti di illuminazione artificiale.

PARTE III – PROMOZIONI E INCENTIVAZIONI

ART. 11 Ambienti agropastorali

- 1 Mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive e, in particolare, il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo.
- 2 Mantenimento delle pratiche pastorali tradizionali, evitando comunque l'instaurarsi di situazioni di sovrapascolo.
- 3 Mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.
- 4 Ripristino o creazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti.
- 5 Ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo di aree coltivate.
- 6 Sfalcio dei prati praticato attraverso modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio.
- 7 Mantenimento dei prati polifiti attraverso lo sfalcio annuale in data successiva al 1 Luglio, con concimazione almeno biennale.
- 8 Mantenimento delle formazioni a nardeto, brometo e ginepreto mediante lo sfalcio o la trinciatura di arbusti e/o alberi (rinnovazione).
- 9 Tutela delle covate e nidiate nelle aree identificate dall'Ente gestore come siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario attraverso:
 - a) l'impiego della barra d'involo o altri strumenti idonei durante le operazioni agricole;
 - b) le operazioni di sfalcio condotte dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno e realizzate in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;
 - c) lo sfalcio per parcelle a rotazione non prima del termine del periodo riproduttivo (marzo-luglio), nei prati identificati come aree idonee alla nidificazione delle specie tipiche dei prati-pascoli (es. Tottavilla).

ART. 12 Ambienti forestali

- 1 Promozione di attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali.
- 2 Mantenimento di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali; prioritariamente andranno conservata quelle nei pressi delle aree di frequentazione del Falco pecchiaiolo, evitando, comunque, l'instaurarsi di situazioni di sovrapascolo e di pascolo brado all'interno delle aree boschive.
- 3 Mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduoato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e nei pressi dei corsi d'acqua e dei canali, in aree che non comportino comunque un elevato rischio idraulico.
- 4 Mantenimento, ovvero promozione, di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea).
- 5 Promozione di una gestione forestale in grado di favorire l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta.

- 6 Conservazione di alberi cariati, del sottobosco e di necromassa legnosa (es. tronchi a terra) in occasione delle attività selvicolturali, con indicazione di rilascio di almeno 7-10 alberi cariati/cavitati all'ettaro con dimensioni diametriche minime a petto d'uomo di 50 cm e rilascio di 10-15 tronchi ad ettaro a terra del diametro minimo di 25 cm a petto d'uomo, privati della ramificazione primaria e secondaria.
- 7 Recupero e gestione dei castagneti da frutto con modalità che possano favorire la fauna selvatica (es. mantenimento del sottobosco, rilascio alberi cariati, ecc.).
- 8 Promozione degli interventi di diradamento selettivo per favorire la conversione dei rimboschimenti di conifere in aree forestali a maggiore valenza ecologica.
- 9 Promozione della messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni con caratteristiche tali da aumentare l'offerta trofica per la fauna selvatica.

ART. 13 Fauna selvatica e domestica

- 1 Promozione di interventi finalizzati alla completa rimozione di cani e gatti domestici vaganti, attuando anche percorsi educativi/informativi circa gli effetti della presenza specie non selvatiche nell'ambiente naturale
- 2 Protezione delle più importanti zone umide del Sito ai fini della conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, mediante barriere fisiche che impediscano l'accesso agli esemplari domestici ed agli ungulati selvatici.
- 3 Promozione di attività finalizzate alla rimozione dei gamberi appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona.
- 4 Promozione di attività di vigilanza rivolte specificamente a contrastare il prelievo a fini collezionistici delle specie di Coleotteri e Lepidotteri di interesse comunitario.
- 5 Intensificazione dell'attività di vigilanza al fini di prevenire e reprimere i fenomeni di vandalismo e disturbo nei siti riproduttivi dei rapaci diurni.
- 6 Riduzione del disturbo in prossimità dei siti di riproduzione durante i periodi critici anche attraverso la limitazione o interdizione stabile o temporanea degli accessi e delle attività di fruizione.
- 7 Promozione di interventi e misure volti a ridurre gli episodi di predazione da parte di Canidi di interesse comunitario.
- 8 Promozione di un indennizzo per gli allevatori che abbiano subito predazioni imputabili a Canidi di interesse comunitario e che abbiano preventivamente adottato adeguate misure di prevenzione.

ART. 14 Ambienti di acque lentiche

- 1 Promozione dello sfalcio tardivo nelle zone umide con asportazione della biomassa di risulta, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici che evitino la compattazione del suolo.
- 2 Predisposizione di protocolli per una gestione idraulica ottimale con particolare riferimento ai livelli idrici, anche attraverso la definizione di un deflusso minimo vitale adeguato alle esigenze ecologiche di specie e habitat di interesse comunitario.

ART. 15 Attività di ricerca, indagine e monitoraggio

- 1 Monitoraggio sanitario degli Anfibi Anuri ed Urodeli, su un campione significativo di esemplari, finalizzate alla verifica di presenza di agenti patogeni (micosi).

- 2 Promuovere indagini conoscitive, valutazioni quali-quantitative e monitoraggi specifici per tutti i taxa contemplati nel Formulário del Sito.
- 3 Monitoraggio periodico delle captazioni idriche nelle acque lentiche e lotiche.
- 4 Monitoraggio dell'evoluzione dei processi di interrimento delle zone umide a causa dello sviluppo marcato di elofite, come *Carex* spp., e rizofite.
- 5 Monitoraggio del carico trofico nell'acqua delle zone umide per il progressivo accumulo di sostanza organica dovuto alla crescita della vegetazione elofitica e rizofitica.
- 6 Monitoraggio dell'evoluzione dell'habitat 6230 e se necessario incentivare l'attività di pascolo nelle zone più facilmente accessibili.

ART. 16 Attività di informazione, educazione sensibilizzazione

- 1 Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della conservazione dei chirotteri e del loro importante ruolo ecologico.
- 2 Sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza e degli *stakeholders*, finalizzata al superamento dei pregiudizi e alla divulgazione di informazioni corrette sulle specie oggetto di superstizioni o credenze errate.
- 3 Promozione di attività di educazione rivolte agli escursionisti per sensibilizzarli a non uscire dai sentieri.
- 4 Promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione pubblica sui temi della conservazione ed in particolare sugli effetti del prelievo illegale della fauna.
- 5 Promozione di incontri di formazione del personale autorizzato alla raccolta dei funghi, volti a informare e motivare le scelte adottate nella regolamentazione vigente (tempistica, tecniche di raccolta, ecc.) anche in funzione della conservazione degli habitat di interesse comunitario come i vaccinieti.
- 6 Promozione di incontri di formazione del personale autorizzato alla raccolta dei mirtilli a scopo produttivo, volti a informare e motivare le scelte adottate nella regolamentazione vigente (tempistica, tecniche di raccolta, ecc.) e promulgare le conoscenze scientifiche note sul prodotto raccolto.

ART. 17 Altre attività antropiche

- 1 Promozione di attività di controllo della qualità degli scarichi civili e zootecnici mediante verifica della carica organica dei reflui al fine di ridurre il carico di sostanze inquinanti nelle acque del Sito.
- 2 Realizzazione di impianti di fitodepurazione degli scarichi civili e zootecnici.
- 3 Installazione lungo la viabilità secondaria di appositi dispositivi (es. segnaletica, cancelli, sbarre etc.) al fine di ostacolare il bracconaggio e la circolazione motorizzata fuoristrada.
- 4 Installazione lungo la viabilità secondaria di appositi dispositivi al fine di ridurre gli impatti causati dalla circolazione stradale alla fauna selvatica.

ART.18 Sanzioni

- 1 Fermo restando l'applicazione delle disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle ipotesi di reato previste dagli artt. 727 bis e 733 bis del codice penale, delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambiente), delle sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991, nonché l'applicazione di altre fattispecie dettate da

normativa di settore, nel caso in cui si manifestino comportamenti costituenti violazione delle misure specifiche di conservazione del Sito, si applicano le sanzioni previste dall'art. 60 della L.R. n. 6/05 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000".

ART.19 Indennizzi e contributi

- 1 Gli indennizzi e contributi volti ad incentivare l'attuazione delle presenti Misure Specifiche di Conservazione saranno definiti in base ad indennità, contributi e finanziamenti erogabili prioritariamente attraverso il Piano Regionale di Sviluppo Rurale o altri Piani e Programmi regionali, fatta salva la facoltà da parte dell'Ente gestore del sito di reperire anche altre fonti di finanziamento utilizzabili ai termini di legge.